

Legge regionale 06 novembre 2017 , n. 36 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Ruolo del Club alpino italiano - Regione Friuli Venezia Giulia (CAI FVG) e disposizioni per la valorizzazione delle strutture alpine regionali.

Art. 5

(Requisiti per l'inserimento nell'"Elenco")

1. Possono essere inserite nell'"Elenco", le strutture alpine regionali di proprietà o nella disponibilità del CAI FVG o delle sue sezioni territoriali per le quali si dispone delle seguenti informazioni minime:

a) per i sentieri:

- 1)** il numero del sentiero;
- 2)** l'eventuale denominazione dell'itinerario;
- 3)** il gruppo montuoso sul quale si sviluppa il sentiero;
- 4)** le località sul percorso e le relative quote;
- 5)** i tempi di percorrenza in entrambi i sensi del cammino;
- 6)** i punti di appoggio sul percorso;
- 7)** la presenza di sorgenti o fontane di acqua potabile sul percorso;
- 8)** le caratteristiche e la descrizione del percorso e delle sue peculiarità storiche, culturali, naturali, paesistiche, anche con riferimento all'accessibilità a ogni tipo di utenza comprese le persone diversamente abili;

b) per le strutture di ricovero alpino:

- 1)** la località;
- 2)** la tipologia di struttura;
- 3)** le caratteristiche strutturali e i servizi offerti, anche con riferimento all'accessibilità

a ogni tipo di utenza comprese le persone diversamente abili;

4) una breve descrizione delle peculiarità e della storia della struttura;

c) per gli itinerari ciclo-escursionistici alpini:

1) il numero del sentiero a cui afferiscono;

2) il gruppo montuoso sul quale si sviluppa il sentiero;

3) le località sul percorso e le relative quote;

4) i tempi di percorrenza in entrambi i sensi del cammino;

5) la presenza di sorgenti o fontane di acqua potabile sul percorso;

6) le caratteristiche e la descrizione del percorso e delle sue peculiarità storiche, culturali, naturali, paesistiche, anche con riferimento all'accessibilità a ogni tipo di utenza comprese le persone diversamente abili.

2. L'inserimento nell'"Elenco" delle strutture alpine regionali che si trovano in parchi, riserve naturali o in genere in aree protette, è effettuato in conformità alle disposizioni di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali).